

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 29 DICEMBRE 2003

N. 152

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 28

“Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269”.

Pag. 13480

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 29

“Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi”.

Pag. 13481

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 28

“Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Fermo restando il termine ultimo previsto dall'articolo 32, comma 32, del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la presentazione della domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi nella Regione Puglia, i soggetti aventi titolo che intendano avvalersi del beneficio di legge devono presentare al Comune, competente per territorio, una formale dichiarazione di interesse alla sanatoria entro e non oltre il 31 gennaio 2004, con l'indicazione delle relative particelle catastali e ogni altro dato utile per evincere la localizzazione e l'estensione degli immobili da sanare, nonché l'analitica descrizione delle opere realizzate, con allegata idonea documentazione fotografica, asseverata da un tecnico iscritto in un Albo professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche e integrazioni (ora articolo 47 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445).

2. La tempestiva presentazione, a pena di decadenza nel termine di cui al comma 1, della suddetta dichiarazione di interesse, con la relativa documentazione fotografica asseverata in ordine alla localizzazione, consistenza e stato delle opere, costituisce condizione di procedibilità della definizione degli illeciti edilizi, che resta comunque subordinata al rispetto degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge.

Art. 2

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32, comma 26, del d.lgs. 269/2003, per i numeri da 1 a 3 dell'allegato 1 e purchè gli abusi abbiano i requisiti previsti dall'articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella Regione Puglia sono suscettibili di sanatoria le tipologie di illecito di cui ai n. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.lgs. 269/2003 solo se relative a immobili ricadenti in aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della l. 47/1985.
2. Le condizioni e le modalità di sanatoria di tali abusi sono le medesime di quelle previste per le altre tipologie di illecito.
3. In tutti i casi di sanatoria il Comune subordina l'accoglimento della domanda alla materiale effettuazione di lavori relativi al prospetto e all'estetica del fabbricato richiesti dalla continuità e uniformità costruttiva nel contesto ambientale. In tal caso, il provvedimento che definisce la domanda fissa il termine entro il quale i lavori vanno indirizzati e conclusi, decorso il quale il Comune ne verifica la rispondenza alle prescrizioni e accoglie la domanda di sanatoria.

Art. 3

1. La misura dell'oblazione determinata nella tabella C allegata al d.lgs. 269/2003, è incrementata del 10 per cento per contrastare l'abusi-

vismo edilizio e per riqualificare le aree compromesse dagli abusi, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della l. 47/1985.

2. Il relativo importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione e come condizione dell'emanazione del provvedimento di sanatoria, conte-

stualmente alla presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi, con versamento su apposito conto corrente istituito dal Comune e utilizzato con vincolo di destinazione per la progettazione e realizzazione di programmi di recupero urbanistico, ambientale e paesaggistico. Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di sanatoria la somma verrà restituita.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 dicembre 2003

RAFFAELE FITTO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 29

“Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Parco dei tratturi della Puglia)

1. I tratturi, in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e

in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, vengono conservati al demanio armentizio regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 e costituiscono il “Parco dei tratturi della Puglia”.

Art. 2
(Piano comunale dei tratturi)

1. E' fatto obbligo ai Comuni, nel cui ambito territoriale ricadono tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il piano comunale dei tratturi, anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del ministro 23 dicembre 1983, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:
 - a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale;
 - b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con

- particolare riguardo a quella di strada ordinaria;
- c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
3. Il piano comunale dei tratturi ha valenza di Piano urbano esecutivo (PUE) ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente (PRG).
 4. Il piano comunale dei tratturi apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P, così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il livello di interazione con gli altri ambiti territoriali distinti.
 5. Esso è proposto dal Comune, che convoca una Conferenza dei servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 6. La convocazione della Conferenza dei servizi è resa pubblica e alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dall'approvazione del piano comunale dei tratturi.
 7. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi, con i vincolanti pareri della Regione Puglia, della Soprintendenza archeologica e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio, costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale.
 8. Il parere definitivo della Soprintendenza archeologica è espresso anche ai fini dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente alle fattispecie delle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.
 9. Il piano comunale dei tratturi comprende l'elenco di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
 10. Il piano, approvato dal Consiglio comunale, ha una validità pari a cinque anni e, se non modificato con la medesima procedura di cui al presente articolo, si rinnova automaticamente per lo stesso periodo di tempo.
 11. In caso di inerzia, allo scadere del termine prefissato, il Presidente della Giunta regionale, nei trenta giorni successivi, invita il Sindaco a provvedere fissando un nuovo termine.
 12. In caso di persistente inadempienza del Comune obbligato, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al demanio e patrimonio, nomina con proprio decreto un Commissario ad acta, scelto tra funzionari regionali ed esperti in materia, perché provveda secondo i termini e le procedure del presente articolo.
 13. Tutti gli oneri finanziari derivanti dalla redazione del piano comunale dei tratturi, inclusi quelli del Commissario ad acta, sono a carico del Comune obbligato.

Art. 3

(Aree tratturali di interesse archeologico)

1. I tronchi tratturali di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a), sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, può autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse in deroga al comma 1.
3. Fermi restando tutti gli altri vincoli territoriali, sono regolarizzabili secondo la vigente normativa le costruzioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, alle seguenti condizioni:

- a) parere della Soprintendenza archeologica per le sole opere eseguite successivamente al vincolo storico introdotto con d.m. 23 dicembre 1983;
 - b) acquisto del suolo pertinenziale, nella misura strettamente necessaria alla costruzione, al prezzo di cui al articolo 4.
4. Le opere non regolarizzabili sono sottoposte alla specifica disciplina di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4
(Aree tratturali prive
di interesse archeologico)

1. I tronchi tratturali di cui all' articolo 2, comma 2, lettere b) e c), a domanda, previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, sono rispettivamente alienati:
 - a) a favore degli enti locali con il vincolo permanente di destinazione;
 - b) a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il prezzo della vendita è così stabilito:
 - a) per i suoli urbanisticamente tipizzati agricoli, dal valore di esproprio, relativamente al fondo non migliorato, determinato dalla Commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) per i suoli tipizzati diversamente dalla lettera a), dal valore stabilito dalla Commissione regionale di valutazione già operante e istituita ex articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, avuto riguardo della loro destinazione urbanistica.
3. Gli immobili liberi ovvero per i quali non sia stata avanzata istanza di acquisto da parte degli attuali utilizzatori sono alienati secondo le procedure dell' articolo 27 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, fatto salvo il diritto di eser-

cizio della prelazione prevista dalla normativa vigente in materia.

4. In caso di comprovata difficoltà finanziaria dell' acquirente, la Giunta regionale può concedere dilazione nel pagamento, fino al massimo di dieci anni, gravata di interessi al tasso legale.
5. La vendita dei beni oggetto della presente legge, comunque, s' intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite.

Art. 5
(Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative connesse alla presente legge, provvede a istituire, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, quale struttura incardinata nell' Assessorato agli affari generali - Settore demanio e patrimonio, l' Ufficio demanio armentizio, fissandone la sede in Foggia, così come previsto dall' articolo 3 della l.r. 67/1980.
2. L' Ufficio demanio armentizio avrà competenza sull' istruttoria dei piani comunali dei tratturi, sull' istruttoria delle procedure di autorizzazione e di alienazione e sulla vigilanza e la tutela del Parco al pari dei soggetti di cui all' articolo 7 della l.r. 67/1980.

Art. 6
(Reimpiego proventi dell' alienazione)

1. I proventi derivanti dall' alienazione dei tratturi sono impiegati:
 - a) per il 30 per cento ai fini di cui all' articolo 30, comma 2, della l.r. 27/1995;
 - b) per il 60 per cento ai fini della conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e, in particolare, degli stessi tratturi;
 - c) per il 10 per cento ai fini della copertura degli oneri derivanti dall' eventuale reintegra dei tratturi da inserire nel Parco e dalla gestione del Parco medesimo.

Art. 7
(Abrogazione)

1. Sono abrogate tutte le norme che, contenute in precedenti leggi regionali, risultano in contrasto con la presente legge, in particolare gli articoli 8 e 14 della l.r. 67/1980 e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, commi 2 e 3 e l'articolo 13 della l.r. 5/1985.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla prima applicazione e attuazione della presente legge, previsto in euro 260 mila per l'anno 2003, in euro 250 mila per l'anno 2004, in euro 1 milione 40 mila per

l'anno 2005, si provvede nel seguente modo:

Esercizio finanziario 2003

u.p.b. 4.1.2.

Capitolo di entrata di nuova istituzione:

“Proventi da alienazione di beni tratturali”

Euro 260.000,00

u.p.b. 2.3

Capitolo di spesa di nuova istituzione

“Spese per l'attuazione della legge regionale n. del - art. 6”

Euro 260.000,00

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 dicembre 2003

RAFFAELE FITTO



